



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Spedizione

Prot. N°.....

Data.....

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 DEL 08/06/2007

OGGETTO: PRESA D'ATTO REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI.

L'anno 2007 e questo giorno 8 del mese di giugno alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Dr. Cosimo Valzano	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Blasi Anna Maria	X	
Caretto Pasquale	X	
Elia Tommaso	X	
Miglietta Vincenzo	X	
Oliva Giovanni		
Rampino Alfonso	X	X

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Albina Fiordalisi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Valzano Cosimo assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che in data 30.06.2005 è stato trasmesso alla Regione Puglia il "Piano Sociale di zona" (1^ parte) dell'Ambito Territoriale di Campi Salentino, approvato con l'Accordo di Programma e relativi allegati dal C.C. di Campi Salentino con atto n. 7 del 28.06.2005 e dai Consigli di ogni Comune afferenti all'Ambito;
- che la Regione Puglia ha approvato il predetto Piano ed ha assegnato al Comune Capofila dell'Ambito di Campi Sal. na la prima tranche di finanziamento pari al 50% dell'importo complessivo stanziato;
- che con le risorse finanziarie disponibili, l'Ufficio di Piano (Gruppo tecnico di lavoro a carattere intercomunale), ha attivato le procedure amministrative per l'avvio di alcuni servizi, secondo gli indirizzi dettati dal Coordinamento istituzionale (Organismo Politico Istituzionale dell'Ambito Territoriale), alcuni tutt'ora in corso;
- che con nota in data 03.05.2007, protocollo n. 42/2455/P.R.I., la Regione Puglia ha comunicato il termine del 15.06.2007 per la presentazione della seconda metà del Piano Sociale;
- che il Gruppo Tecnico di lavoro ha proceduto a redigere la seconda parte con relativi atti e regolamenti, secondo le linee guida emanate dalla stessa Regione;
- che detta seconda parte ricomprende, tra l'altro, il "Regolamento Unico per l'affidamento i servizi sociali a soggetti terzi" ;
- che il regolamento è stato sottoposto al Coordinamento istituzionale che nella seduta del 15.05.2007 lo ha esaminato ed approvato (Verbale n. 31) agli atti d'ufficio;

Visto il "Regolamento Unico per l'affidamento i servizi sociali a soggetti terzi"

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, del "Regolamento Unico per l'affidamento i servizi sociali a soggetti terzi" per ragioni in premessa esposte, già approvato dal Coordinamento Istituzionale del Piano di zona;
- 2) Allegare, in quanto facente parte integrante del presente atto, il summenzionato regolamento;

Dichiarare la presente ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Perrone Filomena Elisa
ASp. Perrone Filomena Elisa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Barrotta Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Valzano Cosimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Albina Fiordalisi

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio II e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____
- alla Prefettura di Lecce, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Albina Fiordalisi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

**REGOLAMENTO UNICO
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI
A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE
DI CAMPI SALENTINA**

**ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. I Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, si può ricorrere alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:
- motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).
3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione", approvati con Delibera di G.R. n.1104 del 04.08.2004;

ART.2 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:
 - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nonché da eventuali Regolamenti comunali in materia.
3. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 200.000 Euro (duecentomila) con esclusione dell'I.V.A..

ART.3 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
 - cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) Ditte diverse. Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.
La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - A. l'oggetto della prestazione;
 - B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
 - C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
 - D. le modalità ed i tempi di pagamento;
 - E. le eventuali garanzie richieste;
 - F. le eventuali penalità;
 - G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
 - H. il prezzo a base d'asta;

l. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito. I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on - line).

3. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 Euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

ART.4 CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di servizi si osserveranno le disposizioni del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 quando il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 Euro.

Per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla suddetta soglia si applicheranno le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

3. L'affidamento di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali oneri relativi a lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo è disciplinato dal D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

L'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo, con esclusione dell'IVA, è regolata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.

ART.5 SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore ai sensi della l.r. n.17/2003:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni.

5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, ex art. 34 1°c. della l.r. n.17/2003, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART.6

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. I Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere alle seguenti procedure :

- **a. Pubblico incanto o asta pubblica** (procedura aperta in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un'offerta);
- **b. Licitazione privata** (procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall'Amministrazione Pubblica);
- **c. Trattativa privata** (procedura negoziata in cui l'Amministrazione Pubblica consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto);
- **d. Appalto-concorso** (procedura ristretta, di cui alla lettera b), nella quale il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dalla Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio/i ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto).

2. Il Coordinamento Istituzionale predisporrà apposito atto di indirizzo al Comune individuato per l'affidamento del Servizio (art. 6 Convenzione) che, in conformità a tale indirizzo, espletterà i correlati procedimenti di gara per l'affidamento e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto. In tal caso verranno trasferite allo stesso, ove diverso dal comune capofila, le correlate risorse finanziarie, fermo restando l'obbligo di

trasmissione di tutti gli atti al Coordinamento Istituzionale e al Comune Capofila, nonché la relativa rendicontazione.

ART.7

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1. Nel rapporto tra i Comuni dell'ambito territoriale di Campi Salentina e soggetti del Terzo Settore, i quali **presentano organizzazione di impresa**, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** dei servizi sociali, sicché il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ART.8

RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

1. Nel rapporto tra i Comuni dell'ambito territoriale di Campi Salentina e soggetti del Terzo Settore, i quali **non presentano organizzazione di impresa** (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.5 4° c. del presente regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al Comune è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. Nel rapporto tra i Comuni e detti soggetti la convenzione viene indicata, ex art.16, 3°c. della l.r. n.17/2003 quale strumento cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.
3. I Comuni dell'Ambito territoriale di Campi Salentina, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovranno tener conto:
 - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
 - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
 - c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART.9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;
- Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara;

Ai fini della predetta selezione preliminare, i Comuni possono altresì introdurre diversi limiti temporali ed ulteriori criteri per la scelta dei soggetti erogatori, quali ad esempio: 1. la adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 2. le modalità di contenimento del turn over degli operatori; 3. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; 4. il grado di conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

ART.10 CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, **in ogni caso**, di ricorrere al criterio del massimo ribasso (D. Lgs. n.157/95, art.23, 1°c. lett. a), "Attuazione della Direttiva n.92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi") restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (D. Lgs. n.157/95, art.23, 1°c. lett. b).
2. Ai sensi dell'art.34, 2°c., lett.b), della L.R. n.17/2003, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio pari al 51% (o altro peso superiore al 50%) del punteggio totale. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata il Comune di Campi Salentina, insieme agli altri Comuni dell'ambito territoriale, adotta la seguente formula di calcolo:

valore dell'offerta minima presentata x 0,51 (o altro peso da assegnare al prezzo > 0,50).

valore dell'offerta considerata

ART.11 DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a **base d'asta**, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.
2. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento **esclusivo** ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART.12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri di seguito indicati, che saranno dettagliati in sede di bando di gara con l'attribuzione dei relativi punteggi, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2.

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:

- Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio
- Dotazione strumentale
- Capacità di contenimento del turn over degli operatori
- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro
- Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi
- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio
- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali
- Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti

B. QUALITA' DEL SERVIZIO:

- Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata)
- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio
- Capacità progettuale adeguata
- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti

- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti)

C. QUALITA' ECONOMICA:

- Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture
2. Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 - 51 (o altro punteggio), dove 51 (o altro punteggio) è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

ART.13

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di **tutela prioritaria** dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune capofila e/o del collegio di vigilanza istituito ai sensi dell'Accordo di Programma.
2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
Qualora dovessero verificarsi lagnanze da parte dei fruitori del servizio, i Comuni si riservano la facoltà di effettuare immediate ispezioni e controlli straordinari.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART.14

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, ordinaria o straordinaria, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART.15
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

ART.16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività delle deliberazioni approvative dei comuni associati e sarà pubblicato all'Albo di tutti i Comuni.